REGOLAMENTO (CEE) N. 1294/75 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 1975

che fissa il prezzo ridotto applicabile alla vendita a talune istituzioni ed enti di carattere sociale di conserve di carni bovine detenute dall'organismo d'intervento belga

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1855/74 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2035/74 della Commissione, del 31 luglio 1974 (3), dispone che a determinate istituzioni ed enti di carattere sociale vengano vendute a prezzo ridotto carni bovine e conserve detenute dagli organismi d'intervento ; che i prezzi di vendita dei quarti posteriori sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 2036/74 della Commissione, del 31 luglio 1974 (4) ;

considerando che tali istituzioni ed enti hanno generalmente un fabbisogno e un potenziale di conservazione alquanto limitati ; che essi possono quindi ritenere più opportuno procedere all'acquisto di conserve anziché di carni congelate ; che è d'uopo pertanto offrire loro la possibilità di acquistare le conserve immagazzinate dagli organismi d'intervento ;

considerando che l'Italia e il Belgio sono attualmente gli unici Stati membri ad avvalersi della facoltà di vendere carni bovine a istituzioni ed enti di carattere sociale ; che tuttavia, poiché l'organismo d'intervento italiano non dispone di scorte di conserve di carni bovine, è opportuno, in un primo tempo, limitare le vendite alle scorte costituite presso l'organismo d'intervento belga ;

considerando che, data la destinazione del prodotto, il prezzo di vendita deve essere inferiore a quello rilevato sul mercato per prodotti analoghi ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il prezzo di vendita delle conserve di carni bovine detenute dall'organismo d'intervento belga e destinate alle istituzioni e agli enti di carattere sociale autorizzati a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2035/74, è fissato a 125 UC/100 kg di peso netto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 195 del 18. 7. 1974, pag. 14.
(3) GU n. L 210 del 1°. 8. 1974, pag. 53.
(4) GU n. L 210 del 1°. 8. 1974, pag. 56.